

<p style="text-align: center;">BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE D'ESAME PER L'ANNO 2020 MESE DI GIUGNO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI.</p>

Il Dirigente del Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato;

Visti:

- il Titolo III del *Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell'albo provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 13 febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 ottobre 2006;
- gli artt. 3, lettera d), e 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- l'art. 8 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 291 del 25/11/2011;
- la nota n. 26141 del 2/12/2011 della Direzione generale per il trasporti e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'art. 1 e l'art. 8, comma 5, del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 79 dell'8 luglio 2013;
- la Circolare 9/2013, prot. C.C. Albo 2897 del 16 dicembre 2013;
- la *Convenzione tra le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino per lo svolgimento in modo coordinato degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale*, sottoscritta il 28 gennaio 2016 previa delibera del Consiglio Provinciale n. 40/2015 registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 79307 del 16 dicembre 2015.

RENDE NOTO

che per l'anno 2020 è indetta una sessione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone, secondo il calendario e le norme seguenti.

Art. 1 Oggetto e pubblicità del bando

1. Il presente bando regola lo svolgimento della sessione dell'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone di cui all'art. 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e alle relative disposizioni nazionali di attuazione citate in premessa.
2. Il presente bando è pubblicato e visionabile nell'Albo pretorio online della Provincia di

Pesaro e Urbino nonché nella pagina web dell'Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Pesaro e Urbino o direttamente presso l'Ufficio medesimo (Viale Antonio Gramsci 4 – 61121 Pesaro (PU) – Edificio A).

Art. 2 Calendario della sessione

1. Per l'anno 2020, l'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e persone presso la Provincia di Pesaro e Urbino si svolgerà in un'unica sessione convocata presso la sede provinciale di **Viale Antonio Gramsci 4, a Pesaro** alle ore **9:00** di giovedì **11/06/2020**.

2. La Commissione esaminatrice, in ragione del numero di domande presentate, può disporre di far svolgere la sessione anche in giorni posteriori, diversi e/o ulteriori, ovvero in altra sede rispetto a quanto indicato al precedente punto 1. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione dedicata all'esame in oggetto. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilite comporta l'esclusione dal concorso.

3. Nel caso di sessione distribuita su più giorni la Commissione sottoporrà ai candidati quiz e casi pratici diversi per ciascuna giornata.

Art. 3 Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda di ammissione all'esame deve:

- a) essere presentata secondo il modello allegato al presente bando;
- b) compilata a stampa o a inchiostro in tutti i campi necessari per l'acquisizione delle notizie oggetto di riscontro e valutazione ai fini dell'ammissione all'esame;
- c) essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa leggibile e estesa, accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale;
- d) essere corredata di tutti i documenti integrativi eventualmente necessari secondo le istruzioni contenute nel modello stesso;
- e) indicare per quale fra i seguenti tipi di idoneità all'autotrasporto si intende sostenere le prove, a condizione del possesso dei requisiti specifici per l'ammissione:
 - merci, estensione da nazionale a internazionale;
 - merci in ambito nazionale e internazionale;
 - viaggiatori, estensione da nazionale a internazionale;
 - viaggiatori in ambito nazionale e internazionale.

2. Nella stessa sessione si può sostenere l'esame per un solo tipo di idoneità.

3. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio Trasporto Privato il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o mancata conoscenza di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, dalla mancata comunicazione della variazione di indirizzo avvenuta dopo la presentazione della domanda o da disguidi imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 Termini di presentazione della domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata **entro e non oltre** le ore **13:00** di **lunedì 27 aprile 2020** esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) della Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Antonio Gramsci 4 – 61121 Pesaro (PU). Si ricorda che l'URP è **abilitato esclusivamente al ritiro della domanda**;
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Trasporto Privato, Viale Gramsci n. 4 – 61121 Pesaro (PU). Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, **ma in ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione non saranno pervenute entro la data del 4 maggio 2020, anche se spedite entro il termine di scadenza.**

2. La domanda di ammissione è valida per una sola sessione d'esame.

Art. 5 Oneri pecuniari

1. Sono a carico del candidato:

- a) l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della presentazione della domanda, mediante applicazione di marca da bollo sulla domanda stessa;
- b) il versamento di € 50,00 per spese di segreteria presso gli sportelli dell'istituto San Paolo – Banca dell'Adriatico, o tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino presso San Paolo – Banca dell'Adriatico, codice IBAN IT44 Z030 6913 3060 6700 0007 009, indicando nella causale *“Esami idoneità autotrasporto - Sessione Giugno 2020”*.

2. In caso di mancata presentazione all'esame determinata da qualsiasi motivo, il versamento e l'imposta di bollo non saranno restituiti.

Art. 6 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame, salvo quanto disposto al seguente punto 2, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario unita a regolare autorizzazione al soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
- b) maggiore età;
- c) non essere interdetto giudizialmente;
- d) non essere inabilitato;
- e) non aver sostenuto con esito negativo, nei **tre mesi precedenti la data di svolgimento della sessione d'esame** a cui si chiede di partecipare e **presso qualsiasi sede**, un esame per lo stesso tipo d'idoneità per la quale si presenta la domanda di ammissione (v. Circolare 16 dicembre 2013, punto A); **a tal fine viene considerato utile il periodo intercorrente tra la data della prova negativamente sostenuta e la data della nuova prova d'esame**;
- f) residenza anagrafica o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, o residenza normale così come definita dall'art.1, comma 4¹ del D.Lgs. 395/2000, **in un**

¹ L'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 395/2000 stabilisce che: *“È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una*

Comune della Regione Marche;

- g) assolvimento dell'**obbligo scolastico**, e cioè la frequenza di **dieci anni** di scolarità, ai sensi del D.M. 139/2007, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo dall'anno scolastico 2006/2007 o **otto anni** di scolarità per i candidati che hanno assolto l'obbligo scolastico secondo la normativa previgente;
- h) superamento di un corso d'istruzione secondaria di secondo grado, anche di durata triennale² oppure frequenza di un corso di formazione preliminare presso uno degli organismi autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i) **soltanto ai fini dell'ammissione all'esame per l'estensione dell'idoneità alla gestione dei trasporti internazionali**: possesso di un attestato di idoneità per i trasporti nazionali, rilasciato entro il 3 dicembre 2011 (v. art. 8.10, d.d. 291 del 25/11/2011), per la stessa categoria (merci o viaggiatori) per cui si chiede il riconoscimento dell'idoneità.

2. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di preparazione, il candidato è ammesso all'esame se produce la dichiarazione dell'organismo di formazione autorizzato, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso. In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato previa consegna all'ufficio provinciale competente dell'originale attestato di frequenza del corso di preparazione.

3. Gli attestati di frequenza ai corsi di preparazione per gli esami di abilitazione per autotrasporto merci e viaggiatori autorizzati dopo il 01/10/2013 hanno validità 3 anni dal rilascio (v. Circolare 9/2013 del 16/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

4. I corsi di preparazione agli esami autorizzati ed iniziati prima del 01/10/2013 ed i relativi attestati di frequenza non sono più validi ai fini dell'ammissione all'esame (v. Circolare prot. 1812 del 28/1/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

5. L'assolvimento dell'**obbligo scolastico** di cui al precedente comma 1, lettera g) è dimostrato mediante:

- a) compilazione e sottoscrizione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando, se l'obbligo scolastico è stato assolto in **Italia**;
- b) **titolo di studio legalizzato** (legalizzazione sostituita dall'apostilla³ per gli Stati che

persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale."

² In base alla Circolare 3/09 del 1° dicembre 2009 del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, si considera soddisfatto il requisito del titolo di studio di scuola media superiore se il candidato è in possesso di un qualsiasi diploma di durata quinquennale oppure "... di un attestato di durata triennale rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari".

³ Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l'apostille quando:

- il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);

hanno sottoscritto la Convenzione Aja del 05/10/1961) e **dichiarazione di valore che attesti esplicitamente la conclusione di otto/dieci anni di scolarità a secondo del periodo temporale di assolvimento dell'obbligo in analogia alla normativa italiana nel tempo vigente, se l'obbligo scolastico è stato assolto all'estero.**

6. Il superamento del **corso di istruzione secondaria di secondo grado** di cui al precedente punto 1, lettera h), è dimostrato mediante:

a) compilazione e sottoscrizione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando, se il titolo di studio è stato conseguito in **Italia**;

b) **titolo di studio legalizzato** (legalizzazione sostituita dall'apostilla⁴ per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione Aja del 05/10/1961) e **dichiarazione di valore che attesti esplicitamente undici anni di scolarità con conclusione del corso di istruzione secondaria di secondo grado, se il titolo di studio è stato conseguito all'estero.**

7. **Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti e dimostrati dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame, a pena di esclusione.**

8. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Pesaro e Urbino si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Art. 7 Cause di esclusione dalla partecipazione agli esami

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla sessione d'esame i candidati che:

- alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione non sono in possesso e non hanno dimostrato i requisiti di cui all'art. 6 del presente bando;
- utilizzano un modello di domanda diverso da quello allegato al presente bando;
- presentano la domanda priva della sottoscrizione con firma autografa;
- presentano la domanda senza allegare la fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda stessa;
- non hanno rispettato i termini o le modalità di presentazione della domanda di cui al precedente art. 4;
- entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione non hanno versato gli oneri di cui al precedente art. 5;
- non risultano presenti al termine dell'appello nominale o che non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità il giorno dell'esame.

• il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1973.

⁴ Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l'apostille quando:

• il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);

• il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1973.

Art. 8 Valutazione delle domande di ammissione e redazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi

1. La Commissione esaminatrice valuta il possesso e la regolarità dei requisiti prescritti e delibera l'ammissione o l'esclusione motivata dei candidati.
2. L'elenco dei candidati ammessi è reso noto, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove, **esclusivamente mediante pubblicazione nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino, con valore di notifica**, alla pagina web <http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/ammessi-alla-sessione-desame/>
3. Ai candidati non ammessi sarà inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi all'indirizzo indicato dai candidati medesimi, una comunicazione con le motivazioni della non ammissione.

Art. 9 Convocazione dei candidati

1. Per i candidati che non riceveranno la comunicazione scritta in ordine alla loro esclusione dall'esame, il presente bando vale fin d'ora come convocazione a presentarsi nella data, nell'ora e nel luogo indicati nel precedente art. 2, comma 1, per lo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 10 Modalità di svolgimento dell'esame

1. Gli esami scritti di cui al presente bando consistono nella somministrazione ai candidati di:
 - a) una scheda contenente 60 (sessanta) quesiti, con risposta a scelta tra 4 (quattro) risposte alternative;
 - b) un'esercitazione su un caso pratico.
2. La prova di **esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo)** è svolta secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale prot. 79 dell'08/07/2013, artt. 5 e 6 e più precisamente:
 - a) prima prova scritta: 60 (sessanta) quesiti con 4 (quattro) risposte alternative, contenenti elementi relativi indifferentemente all'ambito nazionale e internazionale, suddivisi come segue:
 - venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
 - dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
 - dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale, contenente elementi.

Il tempo a disposizione è di due ore e il punteggio massimo attribuibile è di sessanta (60) punti. La prova è superata con punteggio minimo di trenta (30) punti rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.

- b) un'esercitazione su un caso pratico, contenente elementi relativi indifferentemente

all'ambito nazionale e internazionale.

Il tempo a disposizione è di due ore e il punteggio massimo attribuibile è di quaranta (40) punti. La prova è superata con punteggio minimo di sedici (16) punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro.

3. La prova di **esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale**, è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie, sia un'esercitazione relativa al solo ambito internazionale.

Il tempo a disposizione per ciascuna prova è di due ore. Per la prima prova il punteggio massimo attribuibile è di sessanta (60) punti e risulta superata rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia. La seconda prova (caso pratico) è superata con punteggio minimo di sedici (16) punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro.

4. Le prove s'intendono superate se il candidato ottiene almeno sessanta punti sommando i punteggi della prima e della seconda prova, a condizione che entrambe le prove siano state superate secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 11 Programma d'esame

1. I quesiti e le esercitazioni per le prove d'esame sono quelli compresi nell'elenco generale allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti Terrestri prot. 79 dell'8 luglio 2013. Le domande ed i casi pratici sono pubblicati, consultabili e scaricabili nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico, aggiornati dalla casa produttrice, in collaborazione con il ministero stesso.

Art. 12 Modalità di svolgimento delle sessioni

1. Preliminarmente allo svolgimento delle prove la Commissione:

- verifica l'identità dei candidati e la loro presenza nell'elenco dei candidati ammessi. Ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire la propria carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento;
- effettua l'appello nominale dei candidati ammessi;
- consegna a ciascun candidato: una penna, due buste piccole, due buste grandi e due fogli nominativi in ciascuno dei quali il candidato inserisce il proprio nome e cognome.

2. Preliminarmente allo svolgimento di ciascuna delle due prove, la Commissione invita i candidati a compilare i due fogli nominativi e ad inserirli singolarmente nelle due buste piccole e a chiudere le stesse.

3. Per il caso pratico vengono predisposte tre buste contenenti ciascuna una diversa traccia di esercitazione a seconda dei tipi di idoneità per cui si svolge la sessione; uno dei candidati, alla presenza di tutti gli altri, viene invitato a sorteggiare una delle tre buste il cui contenuto costituirà la prova da svolgere. Ad estrazione avvenuta, la Commissione provvede alla stampa

delle esercitazioni sorteggiate e alla consegna del materiale cartaceo ai singoli candidati.

4. Nella prova a quiz il candidato dovrà indicare la propria risposta esclusivamente mediante l'annotazione di una crocetta accanto alla risposta ritenuta esatta.

5. Al termine di ciascuna prova il candidato deve inserire la prova svolta e la busta piccola nella busta grande, che dovrà essere chiusa e consegnata alla Commissione.

6. Dopo aver consegnato ciascuna delle due prove, il candidato deve uscire dall'aula e non vi può rientrare senza invito espresso della Commissione.

Art. 13 Cause di esclusione dalla sessione in corso e di annullamento delle prove

1. Sono esclusi dall'esame con annullamento delle relative prove i candidati nei cui confronti, durante lo svolgimento delle prove stesse, venga accertato da parte dei commissari di esame, che:

- a) consultano testi, fogli e manoscritti;
- b) comunicano con l'esterno dell'aula o con gli altri candidati;
- c) utilizzano penne diverse da quelle fornite;
- d) utilizzano altri fogli al di fuori di quelli forniti;
- e) si allontanano dall'aula prima di aver completato la prova;
- f) rientrano nell'aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova;
- g) utilizzano telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione;
- h) appongono sulla busta o sui fogli forniti per l'esercitazione segni che rendono identificabile la prova.

2. Verranno altresì dichiarati esclusi, i candidati che renderanno palesemente riconoscibile la seconda prova di esame (caso pratico).

3. L'**annullamento** della prova è **equiparato all'esito negativo** della prova stessa.

Art. 14 Valutazione delle prove

1. La Commissione procede nella valutazione delle prove e non assegna un punto nei seguenti casi:

- risposta indicata con un segno diverso dalla X;
- risposta errata;
- risposta non data;
- risposta multipla;
- risposta rettificata.

Art. 15 Comunicazione dell'esito dell'esame

1. A conclusione dei propri lavori, la Commissione redige il verbale di riconoscimento dell'idoneità all'autotrasporto relativo ai candidati che hanno ottenuto i punteggi parziali e complessivi di cui al precedente articolo 10 e dà mandato all'Ufficio competente di predisporre gli attestati di idoneità da rilasciare ai candidati aventi diritto.

2. L'elenco dei candidati idonei verrà pubblicato **esclusivamente nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino, con valore di notifica**, alla pagina web <http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/idonei-esami/>

3. Ai candidati non idonei sarà inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi all'indirizzo indicato dai candidati medesimi, una comunicazione con le motivazioni della non idoneità.

Art. 16 Rilascio dell'attestato.

1. Il candidato chiede il rilascio dell'attestato contestualmente alla domanda di ammissione all'esame. In questo caso l'attestato può essere rilasciato ai candidati aventi diritto previo assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della formazione dell'atto, mediante applicazione dell'apposita marca sull'attestato.

2. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente della Provincia di Pesaro e Urbino a coloro che hanno superato l'esame e risiedono nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino al momento del rilascio dello stesso.

3. I candidati che hanno superato l'esame, residenti fuori della Provincia di Pesaro e Urbino, in un comune della Regione Marche, devono presentare la richiesta di attestato presso l'ufficio competente della Provincia dove risiedono.

4. L'attestato conseguito a seguito di esame per l'estensione dell'abilitazione nazionale anche all'ambito internazionale viene rilasciato previa consegna all'Ufficio provinciale competente del precedente attestato valido per il solo trasporto nazionale.

Art. 17 Norma di rinvio

1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti richiesti, il Dirigente procederà, con proprio provvedimento all'esclusione dall'esame o alla revoca dell'attestato.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano:

- a) il regolamento provinciale per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell'albo provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 13 febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 ottobre 2006;
- b) le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

Art. 18 Informativa sul Trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento Ue 2016/679)

1. La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; e-mail: urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.ps.it; - Tel. 0721/3592236 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell'Ente.

I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per legge, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino o dalle impresa espressamente nominate come Responsabili del trattamento.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).

Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; e-mail: dpo@provincia.ps.it; - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD).

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Andrea Pacchiarotti